



CITTA' DI BOJANO

(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

Ufficio di Gabinetto

Ai Sig.ri Capi Settore del Comune di Bojano

Sede

E p.c. Al sig. Segretario Generale

Sede

E p.c. Al Sig. Revisore dei Conti

A mezzo Pec: gianfrancescomario@odcec.legalmail.it

E p.c. Ai Sig.ri Assessori Comunali

Sede

Oggetto: - Direttiva n. 1- Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese- Art. 191 del TUEL, approvato con d. lgs.18/08/2000, n. 267-

Con riferimento alla volontà espressa da questa Amministrazione all'atto dell'insediamento in Consiglio comunale e ai decreti di attribuzione delle funzioni dirigenziali ai dipendenti apicali in ordine alla necessità di migliorare i procedimenti all'interno dell'Ente, nel pieno rispetto della normativa contabile di cui al vigente Tuel 267/2000, si comunicano, in appresso, le seguenti direttive sulle procedure di spesa.

Ritengo opportuno che le seguenti direttive siano diramate, senza indugio, ai responsabili dei servizi comunali per l'esatta e puntuale applicazione, onde evitare l'insorgere di debiti fuori bilancio, conseguenti alla violazione dell'art. 191 del citato Tuel.

Detto articolo stabilisce:

1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata



CITTA' DI BOJANO

(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

Ufficio di Gabinetto

contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

2. Per le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno.

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art. 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

5. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente sono protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevute secondo le modalità previste dall'art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed è esclusa la possibilità di ricorrere a protocolli di settore o di reparto.

Come si rileva puntualmente dal testo dell'articolo 191, le procedure per l'effettuazione delle spese sono rigidamente regolate dalla legge e come tali debbono essere attentamente osservate. La



CITTA' DI BOJANO

(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

Ufficio di Gabinetto

violazione di esse comporta, come è espressamente detto nel comma 4), che l'ente locale non può essere più destinatario di azioni da parte del fornitore o prestatore di servizi – salvo che per la parte del debito riconoscibile ai sensi del successivo art. 194, lett. e).

La prassi secondo cui al fornitore conviene sempre effettuare le prestazioni perché comunque alla fine l'ente pagherà non funziona più. La magistratura ormai con numerose sentenze (da ultimo vedasi Corte Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 29/07/2009, n. 17550) ha definitivamente chiarito che da parte del fornitore/prestatore di servizi non è ammessa l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente locale, in caso di debito sorto in violazione dell'art. 191 Tuel 267/2000, posto che l'art. 2042 del codice civile prevede che “ l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato (fornitore/prestatore di servizi) può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”.

A quanto sopra si aggiunge la considerazione che il fornitore/prestatore di servizi, ai sensi dell'art. 191, deve partecipare obbligatoriamente al procedimento attivante la spesa, tant'è che la norma prevede:

- l'obbligo della comunicazione da parte dell'ente (rectius: responsabile del servizio competente) dell'ordinazione contenente l'impegno di spesa;
- rifiuto da parte del fornitore/prestatore di servizi di effettuare la fornitura fin quando i dati dell'impegno non siano comunicati;
- riporto sulla fattura dei dati relativi all'impegno della spesa.

Premesso e ricordato quanto sopra, si reputa necessario disporre, con effetto immediato, che tutte le ordinazioni di spesa, da farsi sempre in forma scritta, effettuate dai responsabili di servizio contengano sempre il riferimento alla determina, al capitolo di spesa e al numero dell'impegno assunto sulle scritture contabili e che, ovviamente, tutte le fatture prodotte dai fornitori/prestatori di servizio siano completate con i riferimenti ai dati suddetti.

In mancanza di tali dati non si potrà dar luogo alla liquidazione della spesa e il responsabile del servizio finanziario dovrà vigilare, in sede di controllo e prima della emissione del relativo mandato di pagamento, sull'esatto adempimento del procedimento ex art. 191.

Un'ultima annotazione va fatta per le spese di somma urgenza di cui al comma 3) per le quali si prevede una disciplina del tutto particolare per motivi d'interesse pubblico:

- i lavori debbono riguardare il settore dei lavori pubblici, con le caratteristiche ivi previste (ordinanze ecc.);



CITTA' DI BOJANO

(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

Ufficio di Gabinetto

- debbono esser cagionati da eventi da qualificarsi con le caratteristiche della eccezionalità e dell'imprevedibilità;
- la regolarizzazione dell'impegno di spesa deve avvenire entro un mese dall'evento e, per i lavori di somma urgenza che avvengono nel mese di dicembre, la regolarizzazione comunque deve essere fatta entro il termine dell'esercizio finanziario, per il rispetto del principio della competenza.

Il segretario generale, nell'ambito delle attribuzioni di legge, provvederà periodicamente a verificare che le determinazioni dei responsabili dei servizi rispondano ai requisiti sopra indicati.

Con successiva direttiva si daranno istruzioni comportamentali specifiche sulla esatta procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194 del citato Tuel n. 267/2000.

Dalla residenza municipale, 16 settembre 2016

